CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

Determinazione Dirigenziale

N. 2066 del 05/10/2022

Classifica: 005.05.02.24 Anno **2022** **(Proposta n° 4738/2022)**

Oggetto	**DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO INCARICO PER LA DIFESA E RAPPRESENTANZA LEGALE DELL'ENTE NEL GIUDIZIO DI RIASSUNZIONE RG 1496/2020 INNANZI ALLA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE . CIG Z6F38018C7 .**

Ufficio Redattore	**SEGRETERIA GENERALE - AMBITO AVVOCATURA**
Ufficio Responsabile	**Segreteria Generale**
Riferimento PEG	**548**
Centro di Costo	**54**
Resp. del Proc.	**DOTT. PASQUALE MONEA**
Dirigente/Titolare P.O.	**PASQUALE MONEA**

COZGI

Riferimento Contabilità Finanziaria:

IMPEGNO	ANNO	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO
.	2022	18335	.	9.947,54

ACCERTAMENTO	ANNO	RISORSA	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO

Il Dirigente / Il Titolare P.O.

Premesso che:

- in ordine all'esecuzione del contratto di appalto per l'esecuzione dei lavori di completamento della palestra dell'Istituto Superiore G. Vasari di Figline Valdarno,

l'impresa appaltatrice, nel 2009, ha avviato un contenzioso giudiziale ancora ad oggi pendente e giunto fino alla Corte di Cassazione;

- la Suprema Corte di Cassazione, da ultimo, con ordinanza n. 7396/2020, in accoglimento del secondo e del quarto motivo del ricorso principale proposto dalla controparte, ha cassato la sentenza n. 953/2014 della Corte di Appello di Firenze in relazione ai motivi accolti ed ha rinviato alla Corte di Appello di Firenze, in diversa composizione, affinché la medesima si esprimesse anche in ordine alle spese legali;
- la controparte con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 cpc, notificato in data 10/09/2020, ha riassunto il giudizio davanti alla Corte di Appello di Firenze che ha assunto RG n. 1496/2020;
- al fine di assicurare la migliore tutela dell'Ente, tenuto conto dell'attuale dotazione di avvocati dell'ente (passati da 4 a 2 negli ultimi due anni), della particolare complessità della materia oggetto della controversia e dei numerosi atti da esaminare per ogni grado di giudizio, è stato valutato di affidare la difesa, oltre che all'Avvocatura metropolitana dell'Ente, ad un legale esterno con approfondita conoscenza della materia;
- al fine di cui sopra si è ritenuto di poter individuare per l'esperienza e la professionalità nella materia *de qua*, l'Avv. Nicoletta Felli del Foro di Firenze cui affidare l'incarico di difesa e rappresentanza dell'Ente congiuntamente ad un avvocato dell'avvocatura interna;
- con nota mail del 14.09.2022 è stata chiesta all'Avv. Nicoletta Felli la disponibilità ad assumere il suddetto incarico a fronte di un compenso parametrato ai valori medi relativi allo scaglione di riferimento (ai sensi del D.M.55/2014 modificato dal D.M. 37/2018), con una riduzione del 50% stante il mandato congiunto con il legale interno;
- l'Avv. Felli con nota mail del 15.09.2022 ha dato riscontro positivo, comunicando la disponibilità ad assumere l'incarico di difesa e rappresentanza dell'Ente nel giudizio in oggetto, ed ha trasmesso proposta di notula, conforme alle suddette indicazioni, per un importo complessivo lordo di € 9.947,54, di cui € 6.817,50 per compensi, € 1.022,62 spese generali 15%, € 313,60 cap 4% ed € 1.793,82 iva 22%;

Vista la disciplina vigente in materia all'interno dell'ordinamento anche eurounitario, come delineata da ultimo dalla sentenza della Corte di Giustizia del 6 giugno 2019, emessa nella causa C-264/18, secondo cui gli incarichi legali sono esclusi dalla normativa generale degli appalti – ai sensi dell'art. 10, lettera d), I e II) della direttiva 24/2014, corrispondente alle ipotesi dell'articolo 17 d) del codice dei contratti pubblici – in quanto diversi da ogni altro contratto, perché le relative prestazioni possono essere rese "*solo nell'ambito di un rapporto intuitu personae tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza*", trattandosi nel caso di specie *unicamente* della *rappresentanza legale* dell'Ente *nell'ambito di un procedimento dinanzi ai giudici o alle autorità pubbliche di uno Stato membro* al pari *della consulenza legale fornita nell'ambito della preparazione di un siffatto procedimento;*

Considerato che:

- le decisioni della Corte della dell'Unione Europea hanno valenza di fonte del diritto e che la ragione dell'esclusione dalla disciplina degli appalti risiede essenzialmente nel rapporto *intuitu personae* che lega il cliente e il professionista, caratterizzato dalla massima riservatezza e dalla libertà del cliente nella scelta del professionista e che i servizi legali senza pregiudizio di tutti gli altri principi diretti, al pari della riservatezza e della fiducia, ad assicurare l'attuazione dei principi generali dell'azione amministrativa di cui all'art. 1 della legge 241/90 e ss.mm.ii. tra i quali l'economicità, l'efficacia, l'imparzialità, la parità di trattamento e la proporzionalità;
- le Linee Guida n. 12/2018 dell'ANAC in materia di affidamento di incarichi legali che, al par. 3.1.4., non escludono la possibilità dell'affidamento diretto ad un professionista di uno dei servizi legali di cui all'art. 17 comma 1 lett. d) del Codice dei Contratti, nel rispetto dei principi dell'art. 4, in presenza di specifiche ragioni e/o assoluta particolarità della controversia;

Ritenuto pertanto di assumere impegno di spesa di € 9.947,54 in favore dello Studio Legale Righi Felli e Associati per l'affidamento dell'incarico legale in oggetto all'Avv. Nicoletta Felli sul cap. 18335 del Bilancio di Previsione 2020-2022 annualità 2022;

Dato atto che la Delibera n. 556/2017 dell'ANAC, adottata in riferimento al nuovo Codice Appalti, ha chiarito che i servizi legali, sia quelli esclusi dalla disciplina codicistica ex art. 17 comma 1 lett. d) che quelli soggetti a tale disciplina ex Allegato IX del Codice, debbono intendersi assoggettati agli obblighi di tracciabilità;
Visto che per l'incarico in oggetto è stato assunto il CIG ;

Richiamato l'obbligo previsto dal comma 8 dell'articolo 183 del D.Lgs 267/2000 secondo cui "*al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa*";

Richiamato il D.Lgs. n. 33/2013 "R*iordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*" nonché la *faq* ANAC (ex CIVIT) 17.09.2013 che stabilisce che qualora venga attribuito ad un professionista un incarico per la difesa e la rappresentanza dell'Ente in relazione a singole controversie, l'Amministrazione è tenuta, ai sensi dell'art. 15, cc. 1 e 2, del d.lgs. n. 33/2013, a pubblicare i relativi dati sul sito istituzionale;
Visti :

- il vigente Statuto della Città Metropolitana di Firenze approvato con Deliberazione della Conferenza Metropolitana n. 1 del 16.12.2014;
- il vigente regolamento di Contabilità dell'Ente;

- l'atto del Sindaco Metropolitano n. 27 del 28/12/2017 che assegna al Segretario Generale la responsabilità anche dell'Ufficio Avvocatura e l'atto del Sindaco Metropolitano n. 49 del 29/10/2021 con la quale è stata approvata la nuova macrostruttura organizzativa della Città Metropolitana di Firenze;
- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 11 del 27/09/2019 con il quale è stato nominato il Dott. Pasquale Monea quale Segretario titolare della sede di Segreteria Generale della Città Metropolitana di Firenze;
- l'art. 107 del Dlgs n. 267/2000, che disciplina le "Funzioni e responsabilità della Dirigenza",
- la Delibera del Consiglio Metropolitano n. 120 del 20/12/2021 di approvazione del Bilancio di Previsione 2022-2024;

Ravvisata, sulla base delle predette norme, la propria competenza in merito;

DETERMINA

1) di procedere, per i motivi e con le modalità sopra indicate in premessa, all'affidamento all'Avv. Nicoletta Felli dell'incarico di difesa e di rappresentanza dell'Ente, unitamente all'avvocatura metropolitana, nel giudizio RG 1496/2020 innanzi alla Corte di Appello di Firenze;
2) di impegnare la complessiva somma di € 9.947,54 in favore dello Studio Legale Righi Felli e Associati (C.F. e P.I. 05357640480) sul cap. 18335 del BP 2022-2024 annualità 2022;
3) di approvare l'allegato schema di incarico dando atto che la formalizzazione dello stesso con l'Avv. Felli avrà luogo mediante sottoscrizione digitale dell'accordo;
4) di inoltrare il presente atto alla Direzione Servizi Finanziari, ai sensi del Regolamento di Contabilità, ai fini della registrazione dell'impegno di spesa ed all'Ufficio Atti per la relativa pubblicazione e raccolta.

Allegati parte integrante:
4. Bozza convenzione-disciplinare per il conferimento di incarico professionale.pdf.p7m (Hash: 070afd6df67b7bf95dbe4bbaf0e2f3ee938b225ade4312aa239ba29d70b46814)

Firenze, **05/10/2022**

IL SEGRETARIO GENERALE

MONEA PASQUALE

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: http://attionline.cittametropolitana.fi.it/.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze"